



ALLEGATO D ALLA LETTERA DI INVITO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) D.L. N. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE DELL'ATS DELL'INSUBRIA, PER IL PERIODO DI 60 MESI (CIG: 988120437F)

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto l'affidamento, in concessione, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da installare in diverse sedi dove l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito denominata ATS dell'Insubria o ATS) svolge la propria attività, per il periodo di 60 mesi (decorrenti presumibilmente dal 01/10/2023).

Il concessionario del servizio (di seguito, anche aggiudicatario o impresa aggiudicataria) è tenuto quindi a provvedere, a proprie spese:

- alla fornitura, al trasporto, all'installazione e alla messa in funzione dei distributori automatici richiesti dall'ATS;
- alla gestione, al rifornimento costante, alla pulizia/sanificazione e alla manutenzione dei distributori per l'intera durata contrattuale;
- al servizio di assistenza telefonica e di pronto intervento in caso di malfunzionamenti o in caso di segnalazioni per rifornimento di prodotti mancanti, con reperibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00;
- alla fornitura, nelle immediate vicinanze dei distributori, di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali recipienti devono essere tenuti in perfette condizioni igieniche e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inadatti allo scopo;
- alla disinstallazione, alla rimozione e al ritiro dei distributori nel corso del contratto (solo nel caso in cui fosse richiesto dall'ATS di dismettere qualche distributore), e al termine del contratto (affiancando la nuova Impresa subentrante, allo scopo di recare il minor disagio possibile all'utenza), nonché, nel corso del contratto, all'eventuale spostamento e reinstallazione di distributori, se richiesto dall'ATS;
- alla consegna di adeguata reportistica all'ATS;
- a tutto quant'altro previsto dal presente Capitolato.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria nell'osservanza di tutte le norme previste in materia di produzione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

Il numero dei distributori richiesti, sulla base delle attuali esigenze, è indicato, per numero e tipologia, nell'**Allegato D1 al presente CSA ("Elenco distributori automatici")**.

Si precisa che il numero e la tipologia dei distributori potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in base alle effettive esigenze dell'ATS. Le variazioni numeriche in aumento saranno decise dall'ATS congiuntamente con l'impresa aggiudicataria per stabilire la tipologia più indicata per le esigenze dell'ATS, fermo restando che l'impresa è tenuta a ottemperare alla richiesta dell'ATS. L'impresa non potrà eseguire eventuali trasferimenti, sostituzioni o dismissioni di distributori autonomamente o senza autorizzazione dell'ATS.



Si precisa che, in relazione al presente servizio, sussistono "rischi d'interferenza", e, pertanto, è necessaria la compilazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) costituente l'**Allegato D2 al presente Capitolato ("DUVRI")** e parte integrante del contratto di appalto.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 60 mesi, presumibilmente dal 01/10/2023 al 30/09/2028, salvo recesso anticipato come precisato nel successivo art. 27 del presente Capitolato.

È facoltà dell'ATS, qualora non sia conclusa la procedura di gara e la relativa aggiudicazione, far decorrere il contratto in data successiva a quella indicata.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Le sedi, le tipologie dei distributori automatici ed il loro numero sono quelli precisati nell'Allegato D1 del presente CSA. Per una migliore formulazione dell'offerta, nella tabella Allegato D1 viene indicato anche il numero attuale dei dipendenti afferenti alla relativa Struttura.

L'ubicazione delle macchine è indicata nel suddetto Allegato D1, ed è puramente indicativa, potendo l'ATS, per adempiere alle necessità dell'utenza o dei dipendenti, chiedere integrazioni o comunque ridurre tali dotazioni nel caso in cui, per sopravvenute necessità, il loro funzionamento non fosse più compatibile con le finalità istituzionali dell'ATS medesima, che devono essere comunque garantite e privilegiate.

I distributori automatici da installare devono essere nuovi o di recente fabbricazione (di data non anteriore al 01/01/2020), delle migliori case costruttrici, esteticamente accettabili, funzionali e tali comunque da evitare rilievi da parte dell'utenza. Essi devono rispondere alle norme in materia di igiene di cui al D.P.R. n. 327/80, REG. CE 852/2004 e D.LGS. 193/2007 ed ogni altra normativa di fabbricazione e sicurezza (CEI) vigente in materia. Qualora, nel corso di validità del contratto, la normativa di riferimento dovesse subire delle modifiche e/o integrazioni, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a adeguare i distributori nei termini assegnati dalla legge.

I distributori automatici dovranno inoltre:

- **essere a basso consumo energetico e, pertanto:**
 - a) **i distributori soggetti al nuovo protocollo europeo EN50597:2018, dovranno essere di classe energetica non inferiore alla D;**
 - b) **i distributori non soggetti al suddetto protocollo dovranno essere di classe energetica non inferiore ad A++;**
- **essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;**
- **essere dotati di illuminazione a LED;**
- **essere dotati di omologazione CE.**



I distributori dovranno altresì rispondere ai seguenti requisiti di conformità:

- conformità CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- garantire, relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti ed indiretti; essere alimentati a tensione di rete (230 V) ed essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 17/2010 (attuazione Direttiva Macchine). Di ogni apparecchiatura deve essere acquisita da parte del concessionario, ai sensi del D.Lgs. 17/2010, la dichiarazione di conformità della macchina rilasciata dal costruttore.

I distributori dovranno restare obbligatoriamente in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni.

L'Impresa è tenuta ad accertarsi che i distributori corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

Su ogni distributore dovrà essere riportata una targhetta con il nominativo/ragione sociale del concessionario; il recapito telefonico cui rivolgersi in caso di urgenza, guasti, reclami, e per i rifornimenti di prodotti mancanti; il codice identificativo del distributore; il QR Code dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, l'impresa dovrà segnalare agli utenti, su ogni distributore, con appositi adesivi, le modalità di funzionamento, di pagamento e di rimborso in caso di mancata erogazione.

Sui distributori devono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e successive integrazioni e modifiche.

I distributori devono essere provvisti dei seguenti sistemi di pagamento:

1. **con chiavi elettroniche**, fornite dalla ditta gratuitamente o dietro versamento di deposito cauzionale non superiore a € 5,00 a chiave per l'uso della stessa. Si precisa, nel caso in cui l'impresa richieda una cauzione, che, al momento della riconsegna della chiave (al termine del contratto o, precedentemente, in caso di riconsegna della stessa da parte dell'utente), l'impresa dovrà rimborsare, per ciascuna chiave che le sarà riconsegnata, l'importo corrisposto a titolo di cauzione per l'uso della stessa, come sopra indicato. Il concessionario dovrà gestire in autonomia la distribuzione/sostituzione delle chiavette necessarie per l'acquisto dai distributori e la restituzione dei rimborsi per la mancata erogazione dei prodotti (ad esempio prevedendo la presenza di un addetto in determinati orari prestabiliti della settimana o prevedendo un contatto tramite e-mail con i colleghi interessati per accordarsi sulla consegna in ufficio). Lo svolgimento di tali attività è quindi onere dell'impresa.

La ricarica della chiavetta dovrà avvenire in modo automatico tramite i distributori automatici.

2. **a moneta/banconote.**

I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di monete (almeno pari o superiore a 0,05 €) e dovranno essere tutti dotati di idoneo dispositivo "rendi resto" a moneta; dovranno inoltre essere provvisti di display che visualizzi la somma delle monete introdotte e segnalare l'eventuale indisponibilità del prodotto.

Tutti i distributori devono essere muniti di contatori sigillati relativi alle vendite effettuate.

È esclusa la distribuzione tramite gettoni a perdere.

L'impresa potrà prevedere anche l'utilizzo di modalità di pagamento aggiuntive a quelle richieste come requisito minimo, quali, ad esempio, modalità di pagamento evolute (per es. tramite APP gratuita/smartphone). Tali modalità dovranno essere precisate nell'offerta tecnica.



L'UTILIZZO DELLA CHIAVE (O DI ALTRE MODALITÀ DI PAGAMENTO AGGIUNTIVE A QUELLE RICHIESTE COME REQUISITO MINIMO, COME INDICATO AL PARAGRAFO PRECEDENTE) PER IL PAGAMENTO DEI PRODOTTI EROGATI DAI DISTRIBUTORI, COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE, SUI PRODOTTI EROGATI MEDIANTE I DISTRIBUTORI, DI UN PREZZO SCONTATO, RISPETTO AL PREZZO CON PAGAMENTO IN CONTANTI.

ART. 4 PREZZI MASSIMI DI VENDITA DEI PRODOTTI

I prezzi massimi di vendita (IVA inclusa) dei prodotti sono indicati nella tabella seguente:

Descrizione prodotto	Prezzi chiave/altre modalità di pagamento aggiuntive offerte dall'impresa	Prezzi moneta/banconote
caffè e bevande calde	€ 0,40	€ 0,50
caffè ginseng e decaffeinato	€ 0,45	€ 0,50
caffè di primaria marca nazionale	€ 0,55	€ 0,65
acqua minerale naturale o addizionata con anidride carbonica in bottiglie PET con tappo a vite a perdere da 50 cl.	€ 0,40	€ 0,50
bibite in PET o lattina da cl. 33	€ 0,75	€ 0,80
Integratori e tè freddo in bottiglie PET da cl. 50	€ 1,10	€ 1,20
succhi di frutta brik da cl. 20	€ 0,45	€ 0,45
prodotti da forno dolci*	Da € 0,45 a € 1,20	Da € 0,45 a € 1,20
Prodotti da forno salati*	Da € 0,60 a € 1,00	Da € 0,60 a € 1,00
frutta secca e disidratata 28 gr	€ 0,70	€ 0,70

*per questi prodotti è stato indicato un range di prezzi. Nei distributori dovrà pertanto essere garantita la presenza di prodotti di vario prezzo nel range indicato.

La tipologia ed il prezzo delle restanti tipologie di prodotto dovrà essere concordato con l'ATS in relazione alla quotazione di mercato alla data di inizio della fornitura.

Copia del listino prezzi deve essere affisso dall'Impresa aggiudicataria sulla parte anteriore delle macchine usate per la distribuzione in modo che risulti facilmente visibile e consultabile da parte dell'utente. In tale listino deve essere precisato sia il prezzo chiave (o per altre modalità di pagamento aggiuntive a quelle richieste come requisito minimo, come sopra indicato) sia il prezzo moneta.

L'ATS non garantisce un quantitativo minimo di consumi per ogni distributore installato.

Il concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, i prezzi applicati dal Concessionario.



I prezzi dei prodotti sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di contratto.

Dopo il suddetto periodo, il concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.

Gli aumenti possono essere richiesti nella misura massima del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

La richiesta di adeguamento dovrà essere prodotta per iscritto dal concessionario all'ATS, corredata di un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e di una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti, allegando altresì le comprovanti pezze giustificative.

Il Servizio competente procederà ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, potrà richiedere al concessionario di rivederli oppure potrà rifiutarli in tutto o in parte, sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'ATS i prezzi oggetto di revisione saranno applicabili dal concessionario, nella misura riconosciuta dall'ATS.

L'aumento dei prezzi dei prodotti potrà comportare l'incremento, con pari percentuale, del canone dovuto all'Amministrazione.

ART. 5 CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI PRODOTTI EROGATI

Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori devono, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327:

1. essere prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del citato D.P.R. 327/80 o della notifica ai sensi del Regolamento comunitario 852/04;
2. corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

I prodotti in vendita devono essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e dove prevista la marca deve essere posta in vista, in conformità alle vigenti norme in materia alimentare.

Ogni distributore di bevande calde e fredde di norma deve consentire almeno la scelta di:

a) per le bevande calde:

- caffè espresso (amaro, dolce, molto dolce): dovrà essere di "1° miscela bar" macinato all'istante e con grammatura di gr. 7 di caffè per erogazione;
- cappuccino: gr. 1,6 di caffè e gr. 10 di latte per erogazione;
- tè al limone: 13/15 gr. di tè in polvere per erogazione;
- cioccolata: gr. 20/25 di miscela di cioccolato in polvere per erogazione;
- latte: gr. 8 di latte in polvere per erogazione;
- caffè al ginseng: estratto puro di ginseng, crema di latte, caffè e zucchero;
- caffè decaffeinato: gr. 1,6 per erogazione;
- caffè macchiato: gr. 7 di caffè e gr. 3 di latte per erogazione;

b) per le bevande fredde (acqua):

- acqua naturale da lt. 0,5
- acqua gasata da lt. 0,5

c) per le bevande fredde in lattina o PET richiudibile:

- bevanda fredda di 1° qualità in lattina o PET: cl. 33

d) per le bevande integratori e thè freddo:



- integratori e thè freddo di 1° qualità in PET: cl. 50
- e) per i succhi di frutta:
contenuto minimo in confezioni tetrapack: cl. 20
- f) prodotti da forno dolci (deve essere garantita varietà di prodotti e prezzi)
- g) prodotti da forno salati (deve essere garantita varietà di prodotti e prezzi)
- h) frutta secca e disidratata 28 gr.

I distributori automatici di bevande calde dovranno avere almeno le seguenti selezioni:
caffè normale: lungo, ristretto, amaro, dolce e molto dolce;
caffè decaffeinato dei tipi di cui al punto precedente;
caffè macchiato normale: amaro, dolce e molto dolce;
cappuccino nei tipi: normale (amaro, dolce e molto dolce), decaffeinato (amaro, dolce e molto dolce).

I distributori dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione.

Nei distributori combinato snack/freddo, la suddivisione tra i prodotti dovrà indicativamente avvenire come segue:

- 50% dedicato all'acqua naturale o gasata
- 15% dedicato ad altre bevande fredde (bevande in lattina o PET, integratori, thè freddo, succhi di frutta)
- 15% dedicato a prodotti da forno dolci
- 15% dedicato a prodotti da forno salati
- 5% dedicato a frutta secca e disidratata

Dovrà essere garantita la presenza di prodotti dall'equilibrato apporto calorico, in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione. In particolare, ogni distributore di alimenti dovrà contenere almeno per il 5% prodotti dietetici.

Con riferimento alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.), l'impresa affidataria dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che gli alimenti approvvigionati non contengono ingredienti di tale natura. Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni del Reg. (CE) n° 834/2007.

L'Impresa aggiudicataria dovrà produrre, prima della stipula del contratto, un elenco di prodotti, per ciascuna tipologia sopra individuata, affinché l'ATS possa individuare, tra i prodotti presentati, quelli maggiormente rispondenti alle proprie esigenze, che dovranno essere poi collocati dall'impresa all'interno dei distributori. Per ciascun prodotto presente in elenco, l'impresa dovrà indicare la marca e presentare all'ATS la relativa scheda tecnica.

L'ATS avrà facoltà in ogni momento di chiedere la sostituzione dei prodotti che riterrà non rispondenti alle norme vigenti o comunque non rispondenti alle prescrizioni di capitolato; in tal caso l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione richiesta; in caso contrario si procederà a revocare l'aggiudicazione all'Impresa, scorrendo la graduatoria. Per il suddetto fine, l'ATS si riserva di chiedere anche campioni dei prodotti, senza alcun costo a carico dell'ATS medesima. Se l'Impresa intendesse apportare durante la vigenza contrattuale variazioni all'elenco dei generi distribuiti, dovrà preventivamente concordarlo con l'ATS.

I distributori devono avere una capace autonomia di bicchieri e cucchiaini e/o palettine monouso. Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, **il concessionario è obbligato ad utilizzare nei distributori di bevande calde, bicchieri, cucchiaini e/o palettine monouso biodegradabili e riciclabili al**



100%, conformi alle normative vigenti di settore e che non riportino scritte/loghi/pubblicità di terzi se non preventivamente autorizzati.

Deve essere prevista anche l'erogazione del solo bicchierino.

Sui contenitori delle bevande fredde nonché per i prodotti dolci e salati devono essere dichiarati sia la composizione che la scadenza della validità del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

La data di scadenza riportata nella singola confezione del prodotto, al momento del ritiro da parte dell'utente, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) mesi.

Si precisa che il trasporto dei prodotti deperibili, dalla ditta ai distributori, deve essere eseguito garantendo la temperatura controllata e più in generale il rispetto della "catena del freddo" così come definita nella vigente normativa.

L'ATS si riserva:

- di effettuare controlli quantitativi e qualitativi dei prodotti con ricorso anche ad analisi presso laboratori pubblici; nel caso l'impresa si rifiuti, si procederà alla risoluzione del contratto con incameramento del deposito cauzionale, oltre al risarcimento dei danni;
- di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti di cui l'ATS, a suo giudizio insindacabile, non ritenga opportuna l'erogazione.

ART. 6

INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, DISINSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI E UTENZE VARIE

Le attività di installazione/disinstallazione dei distributori automatici (prima installazione, sostituzione delle macchine o di parti ingombranti delle stesse, disinstallazione finale) avverranno previo accordo con l'ATS e alla presenza del referente tecnico individuato dalla Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale (di seguito, SC GTP) dell'ATS, e dovranno essere effettuate al di fuori degli orari di servizio e di apertura al pubblico delle strutture interessate dal servizio in appalto, con modalità tali che non rechino disagio al personale ATS e all'utenza.

Inoltre, a inizio e fine contratto, per garantire la continuità del servizio in parola, l'impresa uscente e la nuova entrante dovranno concordare e coordinare le attività di rimozione e di installazione dei rispettivi distributori automatici.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di installare i distributori, previa richiesta dell'ATS, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione.

Il concessionario provvederà:

- a dare comunicazione scritta dell'installazione di ogni distributore all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (art. 6);
- a fornire all'ATS tutta la documentazione tecnica relativa ai distributori installati.

L'Impresa dovrà assicurarsi che il solaio sia adeguato a sostenere il carico dei macchinari che andranno installati e che il percorso ed il luogo di posa siano sgombri e non vi sia presenza di persone diverse dai propri dipendenti incaricati delle operazioni.

Le stesse precauzioni dovranno essere prese per la rimozione delle macchine o di parti ingombranti delle stesse.



L'Impresa deve effettuare a proprie cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei punti assegnati, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dalla SC GTP dell'ATS.

Il collegamento agli impianti dovrà essere effettuato utilizzando le prese già esistenti e disponibili.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni dalla SC GTP dell'ATS.

Non è ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibile.

La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori dovrà essere attestata tramite apposito verbale di installazione sottoscritto dall'Impresa e dalla SC GTP dell'ATS.

La collocazione dei distributori deve essere concordata con l'ATS. L'Impresa non potrà muovere eccezione alcuna o pretendere una diversa collocazione dei distributori rispetto a quella stabilita dall'ATS.

L'ATS provvede con proprio personale alla pulizia dei locali, vani ed atri dove sono installati i distributori.

L'ATS garantirà l'erogazione di energia elettrica e di acqua necessarie per il funzionamento dei distributori, l'eventuale assistenza tecnica necessaria per l'installazione degli stessi, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc...) disponibili, e il ritiro dei rifiuti.

Nessun costo per l'acqua e l'energia elettrica utilizzate sarà addebitato all'impresa concessionaria del servizio in questione.

L'Impresa non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche dell'ATS o per altro motivo, comunque non imputabile all'ATS stessa. Così pure l'ATS non è responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o da vandalismo.

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile dei danni derivanti a persone o cose, cagionati dai distributori installati ovvero dai prodotti distribuiti.

L'Impresa dovrà installare recipienti porta rifiuti da 100 litri con coperchio a ritorno automatico, che devono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inadatti allo scopo. I contenitori devono essere predisposti per la raccolta differenziata, che dovrà essere effettuata in conformità alle regole previste dai Comuni presso cui sono installati i distributori (Comune di Varese e Comune di Como).

Nel caso in cui si rendesse necessario, per esigenze organizzative dell'ATS, dislocare i distributori in altri siti, le spese di trasferimento e installazione dei distributori sono a completo carico dell'impresa aggiudicataria.

Al termine del rapporto, l'Impresa, accordandosi con l'ATS sulle relative modalità, è tenuta a disinstallare e ritirare i distributori e provvedere ai necessari ripristini senza alcun onere a carico dell'ATS, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con l'ATS. I necessari ripristini andranno infatti effettuati in modo graduale affiancando la nuova Impresa subentrante, allo scopo di recare il minor disagio possibile e di garantire la continuità del servizio nel passaggio tra fornitore uscente e fornitore entrante.

ART. 7 RIFORMIMENTO DEI DISTRIBUTORI E MANUTENZIONE

L'impresa aggiudicataria deve assicurare la regolare continuità del servizio, controllando in modo particolare il carico e il funzionamento dei distributori.



L'aggiudicatario deve garantire la ricarica degli alimenti e delle bevande nei distributori IN MODO CONTINUATIVO, quindi almeno con cadenza settimanale o, se necessario, con una cadenza superiore (bisettimanale), in modo tale che i distributori siano costantemente ben riforniti.

L'impresa si impegna altresì ad effettuare la **manutenzione preventiva almeno con cadenza annuale**, per quanto concerne le verifiche elettriche generali, nonché tarature, controlli e tutto quanto necessario per garantire il corretto e sicuro funzionamento. Dell'avvenuta manutenzione preventiva dovrà essere data comunicazione al DEC entro i successivi 15 giorni.

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono per l'assistenza tecnica o per comunicare eventuali mancanze di prodotti. Il servizio di assistenza telefonica e di pronto intervento in caso di malfunzionamenti o di mancanza di prodotti deve essere attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

L'Impresa deve garantire l'intervento tecnico di manutenzione e rifornimento dei distributori, entro dodici ore lavorative dalla chiamata, considerandosi quali ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 8:00 e le ore 17:00 di ogni giorno. In caso di ritardo negli interventi potrà essere applicata dall'ATS una penale, come meglio precisato all'articolo 22 del presente CSA.

Tutti i distributori, durante il periodo contrattuale, rimangono di proprietà dell'Impresa aggiudicataria.

Pertanto, tutti gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria (causati da guasti o da qualsiasi altro motivo), devono considerarsi a totale ed esclusivo carico dell'Impresa. Ove non sia possibile la riparazione, l'impresa dovrà provvedere a sostituire la macchina con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 4 giorni dalla segnalazione.

Qualora i distributori dovessero rimanere inutilizzati, l'Impresa, a seguito della richiesta dell'ATS, provvederà alla rimozione, entro sette giorni solari. In caso di ritardo l'ATS applicherà una penale come precisato all'articolo 22 del presente CSA.

In caso di prolungata inerzia, l'ATS provvederà direttamente alla rimozione con oneri a carico dell'Impresa inadempiente, oltre al risarcimento dei danni.

Qualora l'impresa abbia indicato nell'offerta tecnica delle tempistiche migliorative rispetto a quanto previsto nel presente articolo, dovrà rispettare nell'esecuzione del servizio tali tempistiche, pena l'applicazione di penali.

ART. 8

PULIZIA DEI DISTRIBUTORI E NORME DI IGIENE DEGLI ALIMENTI

L'Impresa aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire una ottimale condizione igienica delle stesse.

Tutti i distributori automatici devono risultare costruiti nel rispetto delle garanzie igieniche sanitarie (D.P.R. n° 327 del 23.6.1980 e successive modificazioni ed integrazioni, REG. CE 852/2004) e comunque quelle in vigore durante la vigenza del rapporto contrattuale.

In particolare, secondo quanto prevede l'art. 32 del D.P.R. n° 327/80, gli apparecchi devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti. In particolare, durante la sanificazione dei



- distributori automatici, l'operatore deve indossare guanti monouso, da sostituire tra una macchina e l'altra, così come per il materiale di consumo (panni o carta a perdere); è altresì richiesto l'utilizzo di prodotti non tossici per la deterzione delle parti a contatto con gli alimenti e le altre parti dell'apparecchio; tutte le parti a diretto con gli alimenti devono essere deterse accuratamente risciacquate ed asciugate;
2. avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari e resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
 3. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
 4. avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
 - a) delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a + 18 gradi centigradi;
 - b) delle bevande calde ad una temperatura di + 65 gradi centigradi, o comunque non inferiore a + 60 gradi centigradi, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;
 5. essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
 6. avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.

I distributori automatici devono essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa europea del pacchetto igiene in relazione all'igiene degli alimenti e all'autocontrollo ai sensi del REG. CE 852/2004.

Il controllo qualitativo e quantitativo dei vari prodotti, anche con eventuale ricorso ad analisi presso laboratori specializzati, sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa (appositamente convocato con congruo preavviso), salvo casi di emergenza per i quali l'ATS potrà procedere autonomamente, informando comunque successivamente il concessionario.

Per tali verifiche, le eventuali spese saranno a carico dell'ATS ove il campione risultasse corrispondente ai requisiti richiesti; in caso contrario, i costi per le verifiche saranno a carico dell'Impresa, e potrà essere disposta l'applicazione di una penale di € 250 per ogni anomalia riscontrata, come meglio precisato all'articolo 22 del presente CSA relativo alle penali.

ART. 9 ALTRI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Ogni attività relativa allo svolgimento del servizio deve essere effettuata da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori automatici e che viene in contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche in confezioni chiuse, deve avere assolto gli obblighi della normativa di igiene e sanità pubblica previsti dalla L.R. n. 12 del 4 agosto 2003.

Il personale dovrà altresì essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale dell'Impresa ed il proprio nome, mantenere un contegno decoroso e corretto, essere esperto per l'esercizio cui è abilitato e munito di adeguati strumenti di protezione ai sensi delle norme di sicurezza vigenti. L'ATS si riserva il diritto di rifiutare il personale che abbia dato prova di cattivo comportamento.



L'impresa si obbliga ad adottare, durante l'esecuzione dell'appalto, tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate nel servizio, nonché di terzi. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto dell'ATS o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi. L'ATS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del fornitore durante l'esecuzione del servizio presso l'ATS.

L'Impresa si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

L'impresa si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto e loro successive modificazioni.

ART. 10 REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'ATS, su base annuale, ovvero su richiesta del DEC, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
- fatturato annuale totale;
- fatturato annuale suddiviso per distributore;
- relazione sulla tipologia dei disservizi segnalati, con l'indicazione delle soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.

Il resoconto dovrà essere inviato all'ATS entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno.

ART. 11 CANONE

Per la concessione del servizio e l'installazione dei distributori automatici di alimenti e bevande, il concessionario deve versare all'Amministrazione un canone con le modalità di seguito descritte.

L'ammontare del canone posto a base di gara è pari a complessivi € 60.000,00 oltre IVA, per il periodo di 60 mesi.

L'impresa dovrà corrispondere all'ATS il canone offerto, in rate semestrali anticipate di pari importo, previa emissione da parte dell'ATS di fattura elettronica che verrà incassata mediante "pagoPA".

La prima rata andrà corrisposta dall'Impresa entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Le successive rate dovranno essere corrisposte dall'Impresa entro 30 giorni dall'inizio del semestre di riferimento.

Il concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone qualunque sia l'andamento economico dell'attività correlata al servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti.



In vigenza di contratto, il canone potrà essere ridefinito, in aumento o in diminuzione, in caso di variazione del numero di distributori, in modo proporzionale al numero stesso.

Inoltre, nel caso in cui, trascorsi i 24 mesi, l'impresa aggiudicataria chieda all'ATS la revisione dei prezzi di vendita dei prodotti (cfr. articolo 4 del presente CSA), l'aumento di tali prezzi potrà comportare l'incremento, con pari percentuale, del canone dovuto all'Amministrazione.

Nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo pattuito, l'impresa aggiudicataria dovrà corrispondere interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, senza che questo comporti per l'ATS la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata inadempienza. In caso di ritardato pagamento oltre il termine massimo di 90 gg. dall'emissione della fattura, l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento del deposito cauzionale.

ART. 12 CUSTODIA DELLE COSE

L'ATS non si costituisce in alcun modo depositaria dei beni che vengono a trovarsi nei locali, rimandandone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo dell'Impresa, senza responsabilità per l'ATS medesima per mancanze, sottrazioni, furti, distruzioni dovuti a qualunque causa, non esclusi gli incendi. L'ATS è espressamente esonerata da qualsivoglia responsabilità in ordine a possibili controversie con l'utenza, nonché in ordine alla conservazione ed alla piena efficienza degli apparecchi, conservando integro il diritto alla riscossione dell'intero corrispettivo.

L'esclusione della responsabilità dell'ATS viene estesa per danni a terzi, provocati dall'uso dei distributori e per furti e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.

ART. 13 ASSICURAZIONE

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti, da cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (intossicazioni alimentari).

In tal senso, il concessionario solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti le attività svolte dall'Impresa stessa nell'ambito del servizio oggetto della presente concessione. Il concessionario è tenuto a risarcire eventuali danni causati a terzi, all'ATS stessa e ai suoi dipendenti, derivanti dall'installazione e dall'uso dei distributori.

A tal fine, l'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza di responsabilità civile per eventuali danni, di qualsiasi natura, provocati a terzi, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per persona, e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. Tale polizza dovrà essere presentata all'ATS prima dell'inizio della concessione.

In ogni caso si precisa che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza.

L'impresa aggiudicataria esonera l'ATS da ogni responsabilità per eventuali danni ai distributori ed alle macchine dalla medesima installate in ogni modo e da chiunque causati, compresi incendio, scasso, furto o tentativi di scasso e furto.



In caso di contraffazione o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'ATS per inadempienze o comunque per responsabilità dell'Impresa, questa dovrà provvedere all'immediato e totale rimborso a favore dell'ATS. In caso contrario l'ATS si rifarà sul deposito cauzionale, richiedendone poi la ricostituzione nella forma prevista.

ART. 14 DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore della ATS, del 10% dell'importo contrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

È facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS.

ART. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



ART. 16
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ATS, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti di gara e all'offerta tecnica prodotta dall'impresa aggiudicataria.

ART. 17
RESPONSABILE TECNICO PER IL SERVIZIO

L'Impresa aggiudicataria dovrà nominare un Responsabile Tecnico per il servizio svolto presso l'ATS, indicandone nome, cognome, qualifica e recapito telefonico a mezzo di cellulare. Il Responsabile Tecnico dovrà interfacciarsi con le competenti strutture aziendali. L'appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo del sostituto in caso di sua assenza. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate prima dell'inizio del servizio. Il Responsabile Tecnico, oltre che del personale, sarà altresì responsabile del corretto, puntuale e completo svolgimento di tutte le previsioni contrattuali.

È facoltà dell'ATS chiedere all'appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

ART. 18
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I.: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In relazione al presente servizio, sussistono "rischi d'interferenza", e, pertanto, è necessaria la compilazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) costituente l'Allegato D2 del presente Capitolato e parte integrante del contratto di appalto; i costi relativi ai rischi da interferenza sono pari a € 225,00, oltre IVA. L'impresa si obbliga a cooperare nelle misure di prevenzione e protezione nonché ad integrare, per le parti di competenza, il suddetto documento.

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non saranno indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

L'impresa dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

L'impresa dovrà comunicare all'amministrazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione a cui rivolgersi per un eventuale verifica della valutazione dei rischi nonché il nominativo del personale che svolge la funzione di Preposto.

L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto dell'ATS o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.



L'impresa si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto e loro successive modificazioni.

ART. 19

CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

L'Aggiudicatario del contratto nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art.8 del D.L.gs n. 33/2013 e comunque fino che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - trasparenza e tracciabilità." L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 20

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica (invio a mezzo posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale).

Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, cc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Prima della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, su richiesta dell'ATS e secondo le tempistiche indicate dalla stessa:

- a) la documentazione riportante i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
- b) deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- c) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 13 del presente CSA;
- d) comunicazione dei dati di cui agli articoli 17 e 18 del presente CSA;
- e) tutta la documentazione richiesta dall'ATS nel presente Capitolato, per quanto concerne i distributori e i prodotti distribuiti negli stessi.

In caso di RTI, ai documenti sopra indicati andrà aggiunto anche il mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato, in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro



la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione. Inoltre, l'RTI dovrà presentare la documentazione richiesta con riferimento a ciascun soggetto riunito.

ART. 21 COSTI RELATIVI A RISCHI DA INTERFERENZA

L'ATS provvederà al pagamento dei costi relativi a rischi da interferenza, stimati in complessivi € 225,00, oltre IVA, entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, previa fatturazione da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Il relativo ordine sarà effettuato dall'ATS esclusivamente in formato elettronico e trasmesso per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini d'Acquisto (NSO) ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e successive modificazioni in materia di ordini elettronici. Si segnala che sul portale della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili le Regole tecniche di funzionamento di NSO nonché i riferimenti normativi e altre informazioni utili: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

All'impresa aggiudicataria verrà richiesto pertanto di comunicare i dati necessari per il recapito dell'ordine elettronico.

L'impresa emetterà fattura in modalità elettronica, intestata come di seguito specificato:

Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Sede legale: Via Ottorino Rossi, 9 – 21100 VARESE

Codice IPA: AT SIN

Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF

Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 03510140126

Partita IVA: 03510140126

L'impresa dovrà trasmettere la fattura mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente.

Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura saranno concordate tra l'ATS dell'Insubria e l'Impresa.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto svolta dal competente Direttore dell'esecuzione del contratto; tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta soluzione della causa di sospensione.



**ART. 22
PENALI**

Ove si verificano inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ATS dell'Insubria ha facoltà di applicare, previa contestazione formale, penali rapportate alla gravità delle inadempienze riscontrate.

In particolare, l'ATS si riserva di applicare le penali nei casi di seguito indicati (si fa presente che si deve far riferimento a quanto previsto nel presente Capitolato come requisito minimo solo laddove non siano state presentate dall'impresa aggiudicataria delle migliorie. In caso di miglioria, si applicheranno infatti le tempistiche indicate dall'impresa):

- a) Ritardo nella consegna e installazione dei distributori, per ogni distributore: € 100,00 al giorno;
- b) Ritardo negli interventi di assistenza tecnica o mancato reintegro dei prodotti dei distributori, per ciascun distributore: € 50,00 al giorno;
- c) Mancata pulizia e sanificazione dei distributori, per ogni segnalazione: € 250,00;
- d) Ritardo nella sostituzione del distributore non funzionante e non riparabile: € 100,00 al giorno;
- e) Non conformità relativa ai prodotti distribuiti, per ogni giorno di ritardo nel rimuovere tale non conformità: € 100,00;
- f) Non conformità relativa ai distributori, per ogni giorno di ritardo nel rimuovere tale non conformità: € 100,00;
- g) Ritardo nella rimozione dei propri distributori, a seguito di richiesta da parte dell'ATS, o al termine della concessione, per ogni distributore: € 100,00 al giorno;
- h) Anomalie riscontrate nei controlli qualitativi effettuati dall'ATS sui prodotti: € 250,00, per tipologia di prodotto;
- i) Ritardo nel pagamento del canone: interessi di mora ex d.lgs. 231/2002;
- j) In caso di altre inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (obblighi previsti nel Capitolato o in altri documenti di gara e non dettagliati nei precedenti punti): da € 50,00 fino ad un massimo pari al 10% del valore del contratto (importo rapportato alla gravità delle inadempienze riscontrate).

Nel caso di più inadempimenti, le penali come sopra indicate verranno cumulate.

L'inadempimento sarà contestato con nota scritta trasmessa a mezzo PEC; le giustificazioni, che dovranno essere fornite per iscritto dall'appaltatore nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, saranno discrezionalmente valutate dall'Amministrazione. Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all'impresa affidataria le penali come sopra indicate.

L'applicazione delle penali avverrà attraverso l'emissione di nota di addebito, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.



Ove il fornitore non provveda a effettuare il pagamento di tale nota entro il termine indicato dall'ATS, l'ATS potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Inoltre, viene fatta salva ogni altra azione che l'ATS riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell'accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.

ART. 23 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'ATS.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'ATS, con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti richiesti.

Il subappalto nelle concessioni è regolamentato dall'art. 174 e dall'art. 105 del Codice.

ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2, del Codice, a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 25 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'ATS si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sugli stabili ove ha sede il servizio.

In tale evenienza, il canone dovuto dalla ditta sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura di prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all'appalto in oggetto;
- violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 2 del "Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali", fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo;



- violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di Comportamento dell'ATS;
- accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
- almeno tre contestazioni nell'anno formalizzate con applicazioni di penali;
- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ATS come previsto dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l'attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.

Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio ad altro operatore.

In caso di risoluzione del contratto, il canone deve essere corrisposto all'ATS fino al giorno della cessazione della concessione.

ART. 27 RECESSO

L'ATS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all'impresa appaltatrice mediante PEC. Tale facoltà non è concessa all'appaltatore.

L'ATS si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- giusta causa;
- necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze delle ATS;



- altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (CONSIP) o regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli acquisti - ARIA) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
- disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio in questione;
- internalizzazione del servizio oggetto dell'appalto;
- mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto;
- pubblicazione, da parte dell'ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione;
- venir meno delle condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara.

In caso di recesso dell'ATS, l'impresa aggiudicataria è tenuta a corrispondere all'ATS il canone in proporzione ai mesi di effettiva erogazione del servizio, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

L'appaltatore dovrà comunque, se richiesto, proseguire l'attività la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra Impresa.

ART. 28 CLAUSOLE DI LEGALITÀ / INTEGRITÀ

La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione 17 giugno 2019 - n. XI/1751, pubblicata su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 26 del 26/06/2019, ha approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali". Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1 della L. R. n. 30/2006.

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.

Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 è stato emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

L'ATS ha approvato il "Codice di comportamento dell'ATS Insubria", che integra e specifica le previsioni del citato codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dai citati codici di comportamento si applicano tra l'altro ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'ATS dell'Insubria ha altresì adottato il "Piano integrato di Attività e organizzazione (PIAO) (2023-2025)", che, alla "Sezione Anticorruzione", ha assorbito i contenuti del "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

Tutti i predetti documenti sono pubblicati sul sito istituzionale www.ats-insubria.it, cui si rimanda.

L'appaltatore si obbliga a prendere conoscenza dei documenti sopra richiamati e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.



ART. 29 CONTROVERSIE

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del contratto esclusivamente il Foro di Varese.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'impresa non potrà sospendere il servizio; in caso contrario l'ATS avrà facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata, riservandosi in ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 30 PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'ATS dell'Insubria, in qualità di Titolare del trattamento, informa l'impresa concorrente che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento della gara.

La domanda di partecipazione alla procedura e/o la presentazione dell'offerta equivale al conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell'informativa (Allegato H alla lettera di invito).

L'eventuale diniego espresso del consenso potrebbe impedire l'ammissione del concorrente alla gara.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e Capo III del Reg. UE n. 679/2016 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

In sede di stipulazione del contratto, qualora necessario, il Titolare del trattamento dei dati provvede a nominare l'impresa aggiudicataria "Responsabile esterno del trattamento dei dati" per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali. I compiti specifici impartiti dal Titolare al "Responsabile esterno del trattamento" sono tutti riportati nella nota informativa allegata alla lettera di invito (Allegato H).

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Il servizio dovrà essere eseguito osservando quanto stabilito dal presente Capitolato. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti e al Codice Civile.